

IPOTESI DI ACCORDO SU MODALITA' DI EROGAZIONE DEI RESIDUI ACCANTONATI ED ANCORA NON DISTRIBUITI ANNO 2019 AREA COMPARTO SANITA'

In data 16/06/2021 l'Azienda e le OO.SS. dell'Area del Comparto e la RSU, sottoscrivono la seguente ipotesi di Accordo sulle "Modalità di utilizzo dei residui accantonati ed ancora non distribuiti relativi all'anno 2019".

PREMESSE

- Richiamato l'art. 40 bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa" del D.Lgs. n. 165/2001 ove si disciplinano le modalità di controllo dei contratti collettivi integrativi aziendali;
- Richiamato il comma 5, art. 8, del CCNL relativo al Comparto Sanità – Triennio 2016-2018 che ha previsto che sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro ed incarichi) e art. 81 (Fondo premialità e fasce) del presente CCNL;
- Richiamato il comma 7, art. 81, del CCNL relativo al Comparto Sanità – Triennio 2016-2018 – che espressamente prevede: *"Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo, nonché del Fondo condizioni di lavoro e incarichi, stanziare a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente"*;
- con deliberazione n. 1293 del 14/12/2020 sono stati quantificati in via definitiva i fondi contrattuali dell'anno 2019 e provvisori dell'anno 2020 per le Aree della Dirigenza Sanitaria, della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa e per il Comparto Sanità;

ATTESTATO

che a consuntivo anno 2019 risultano essere state impiegate le seguenti risorse:

- o somme spese fondo condizioni di lavoro ed incarichi (Art. 80): € 2.330.593,74
- o somme spese fondo premialità e fasce (Art. 81): € 2.661.463,96;

e che si rilevano i seguenti residui ancora da distribuire relativamente alla competenza 2019:

- o residuo fondo condizioni di lavoro ed incarichi (Art. 80): 480.984,27;
- o residuo fondo premialità e fasce (Art. 81): € 49.558,00 per mancato raggiungimento performance;



Tenuto conto che il controllo sulla contabilità dei costi della predetta contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamata la delibera aziendale n. 739 del 28.09.2018 avente ad oggetto: *“Presa d’atto dell’aggiornamento del Protocollo applicativo del Sistema di valutazione delle performance individuali e del connesso sistema premiante del Comparto”*;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Le Parti concordano, nel rispetto del sopra richiamato comma 5, art. 8, del CCNL relativo al Comparto Sanità – Triennio 2016-2018, di destinare il 90% delle risorse residue relative all’anno 2019 del fondo condizioni di lavoro ed incarichi (art. 80 CCNL vigente) **pari complessivamente ad € 432.885,84** al finanziamento della retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali e di rinviare a successiva contrattazione la distribuzione delle ulteriori risorse residue a seguito di Certificazione dei Fondi da parte della Regione Lazio.

Di destinare all’esercizio successivo anno 2020 le somme correlate al mancato raggiungimento del 100% delle performance, in ossequio ai vigenti accordi aziendali, che nel recepire la normativa nazionale e regionale di riferimento, prevedono l'erogabilità su base annua delle sole risorse incentivanti corrispondenti a performance organizzative effettivamente conseguite ed il rinvio degli eventuali residui alla premialità dell'esercizio successivo.

La suddetta somma sarà erogata ai singoli dipendenti in applicazione delle regolamentazioni sopra richiamate riferite al Sistema di valutazione delle performance individuali e del connesso sistema premiante del Comparto, tenuto conto della performance organizzativa raggiunta.

In dettaglio, la logica di destinazione dei suddetti residui avrà luogo in relazione agli specifici esercizi di riferimento, tenuto conto delle due seguenti dimensioni: le risorse annualmente erogabili e le quote individuali spettanti, corrispondenti a performance organizzative effettivamente conseguite ed il rinvio degli eventuali residui alla premialità dell'esercizio successivo.

In base a tale principio e tenuto conto delle risultanze dei sistemi di gestione delle performance organizzative dell’esercizio in interesse, di seguito si elaborano le quote residue liquidabili in relazione alle specifiche annualità 2019 /2020.



Comparto							
	% PAGATA IN FUNZIONE DELLE PERFORMANCE ORGANIZZATIVE CONSEGUITE	CORRELATA % DI RESIDUO	RESIDUI EX NOVO DA GESTIRE	RESIDUI EX NOVO DA GESTIRE AL 90%	RESIDUI EX NOVO AL 90% DA DISTRIBUIRE PER COMPETENZA D'ANNO IN PROPORZIONE ALLE RELATIVE INDENNITA' DI RISULTATO	RESIDUO DA SOMMARE PER COMPETENZA ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO	RESIDUI RISULTATO ANNO 2019 DOVUTI AL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL 100% DELLE PERFORMANCE DA SOMMARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO
colonne	A	B	C	D	E	F	G
2019	93,80%	6,20%	480.984,27	432.885,84	406.046,92	26.838,92	49.558,00
2020							

Le somme erogabili nell'anno 2019 sono quelle indicate nella colonna E e sono la risultante del 90% della quota residuo annuale, risorse ex novo da gestire parametrata al raggiungimento delle performance (colonna A). Le somme correlate al mancato raggiungimento della performance 2019 (colonne F e G) sono destinate a titolo di risorse aggiuntive alla premialità 2020.

L'applicazione della ipotesi di Accordo è subordinata al parere del Collegio Sindacale, previsto dal comma 6, art 9 del CCNL relativo al personale del Comparto Sanita – Triennio 2016/2018, e saranno erogate in base alla performance organizzativa di ciascuna struttura di riferimento secondo le verifiche effettuate dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Qualora, all'esito della certificazione dei fondi contrattuali da parte dei competenti uffici della Regione Lazio dovessero verificarsi delle discordanze tra le somme deliberate dall'Azienda secondo gli importi nella sopra richiamata deliberazione, le Parti concordano di provvedere agli opportuni congruagli.

Le Parti convengono di dare seguito all'ipotesi di Accordo entro due mensilità successive all'acquisizione del parere favorevole acquisito da parte del Collegio Sindacale.